

30/6/2006, dichiararsi non dovuta la restituzione di alcuna somma e conseguentemente condannare INPS alla restituzione della somma trattenuta sul rateo pensionistico del ricorrente nel dicembre 2019. Si è costituito INPS chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi

La causa si riferisce alla madre defunta del ricorrente, titolare di pensione sociale dal 1997 che a seguito del decesso del coniuge, nel maggio 2001, è divenuta titolare anche di pensione di reversibilità superando i limiti reddituali previsti per l'invalidità civile parziale.

INPS solo dopo cinque anni, il 22/5/2006, ha provveduto alla riliquidazione della pensione sociale chiedendo restituzione di quanto percepito ma non dovuto, in un primo momento dall'1/1/2003 al 30/6/2006 e successivamente abbandonando la richiesta di ripetizione per le somme percepite prima dell'entrata in vigore del D.L. 269/03.

Tale richiesta è stata inoltrata alla diretta interessata e alla sua morte all'erede, odierno ricorrente, nell'agosto 2014, nell'agosto 2016 e 11/11/2019 trattenendo in sede di liquidazione della pensione di questi, in data 18/10/2019, un parziale recupero del preteso indebito.

Oggetto della vertenza è quindi la disciplina dell'indebito assistenziale per carenza del requisito reddituale.

Va al riguardo rilevato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale si sottrae al disposto dell'art. 2033 cc. in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità dei trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede.

In ambito assistenziale, in difetto di specifica disciplina, trovano applicazione le norme che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, quindi il D.L. 850/76 convertito in L. 29/77 che all'art. 3 ter stabilisce che gli organi preposti alla

concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili, hanno la facoltà di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

A conferma di ciò il successivo D.L. 173/88 convertito in L. 291/88, stabilisce che con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte a meno che non ricorrano ipotesi che escludono qualsivoglia affidamento.

L'insieme delle norme vigenti e delle pronunce giurisprudenziali porta a ritenere sussistente il diritto dell'Ente a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, fatta eccezione per il caso in cui sia provato il dolo dell'accipiens.

Non trovano invece accoglimento le eccezioni di parte ricorrente riguardanti il preteso compimento della prescrizione del diritto alla ripetizione degli importi erogati in eccesso, né l'eccepito mancato tempestivo esercizio da parte di INPS del potere di controllo della posizione pensionistica della defunta Meneguzzo.

Per tutte le suesposte motivazioni si ritiene di accogliere, sebbene parzialmente, il ricorso promosso da [REDACTED] [REDACTED] e conseguentemente di condannare INPS alla restituzione della somma di € 950,00 trattenuta sul rateo pensionistico del mese di dicembre 2019 ed eventuali somme trattenute a titolo di recupero di indebito, cui vanno aggiunti gli interessi legali dal dovuto al saldo. In ragione della soccombenza solo parziale si ritiene di poter compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, secondo quanto disposto dagli artt. 132 cpc. e 118 disp. att. accoglie il ricorso promosso da [REDACTED] e per l'effetto condanna INPS alla restituzione della somma di € 950,00 trattenuta sul rateo pensionistico del mese di dicembre 2019 ed eventuali somme trattenute a titolo di recupero di indebitto, cui vanno aggiunti gli interessi legali dal dovuto al saldo. In considerazione della parziale soccombenza compensa le spese di lite

Vicenza, 03/12/2020

Il GOT in funzione di G.L.
Elena Campanati